Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 agosto 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . . . Pag. 2106

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466.
Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti . . . Pag. 2107

LEGGE 29 luglio 1949, n. 467.
Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia. Pag. 2109

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1949.
Autorizzazione alla Società anonima veneta per prove, assaggi, stagionatura e Magazzini generali bozzoli e sete, a ricevere in deposito nei propri magazzini, anche merci estere . . . . . Pag. 2109

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1949.
Autorizzazione alla Banca popolare di Intra a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Novara e Borgomanero Pag. 2110

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1949.
Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino. Pag. 2110

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 7 luglio 1949.
Revoca dell'autorizzazione della produzione e la vendita della specialità medicinale denominata « Faunol » della ditta Laboratorio farmaceutico Brignoli, con sede in Milano . . . . Pag. 2110

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Elenco delle specialità medicinali di cui è stata negata la registrazione con decreti commissariali in data 22 aprile, 9 maggio e 15 maggio 1949 . . . . Pag. 2111

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Migliarino (Ferrara) . . . . Pag. 2111

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della cooperativa « Giacomo Matteotti », con sede in Rosolini Pag. 2111

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2111

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica:
Concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A) . Pag. 2112
Concorso per titoli a dieci posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) . . . . Pag. 2113

Ministero dell'interno: Esame di concorso per merito distinto per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 8°). Pag. 2115

Ministero dei lavori pubblici:
Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a centoventisei posti di ingegnere (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile . . . . . Pag. 2116
Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel Corpo del genio civile. Pag. 2116

Prefettura di L'Aquila: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila . . . . Pag. 2116

Prefettura di Varese:
Graduatoria generale del concorso a trentatre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese. Pag. 2118
Esito del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese Pag. 2120
Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico aiuto dell'Ufficio di igiene del comune di Varese. Pag. 2120

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 14 giugno 1947
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 327.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BONFANTE Silvio di Raffaele e di Mairano Orsolina, nato a Imperia nel 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — In nove mesi di continua lotta contro i nazi-fascisti creava intorno a sè con le sue epiche gesta un'aureola di eroica leggenda. Trascinatore entusiasta e combattente valorosissimo ebbe largo seguito di giovani che animati dal suo valore accorrevano ad impugnare le armi per la redenzione della Patria. Ferito durante un cruento combattimento e raccolto in un ospedale da campo che veniva circondato da S.S. tedesche, visto cadere al suo fianco il medico che lo curava e preclusa ogni via di scampo, per non fare trucidare i portaferiti e non cadere vivo nelle mani del nemico, si uccideva concludendo la sua vita col volontario supremo sacrificio. Fulgido esempio di valore e di sublime altruismo. — Imperia - Savona, febbraio-17 ottobre 1944.

CASTAGNERI Bernardo fu Lorenzo e di De Stefani Marcella, nato a Vauda Inferiore (Torino) nel 1909, maggiore di artiglieria in servizio permanente effettivo, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, dopo l'8 settembre 1943, sceglieva la dura lotta clandestina. Prima come semplice gregario e poi come capo di Stato Maggiore di una Divisione partigiana, partecipava a numerose azioni di guerra, contribuendo efficacemente al felice esito delle operazioni, nelle quali rifulgeva per le sue alte qualità di organizzatore e valoroso comandante. Fu a tutti maestro e guida di coraggio. Così in un difficile combattimento lasciò il suo posto di Stato Maggiore per tornare semplice artigliere servendo da solo, allo scoperto, un pezzo da 75/13 con cui riuscì a spezzare lo slancio nemico. Durante l'ultimo tentativo del nemico di impadronirsi del Monte Soglio, baluardo della resistenza partigiana del Canavese — delineandosi un cedimento — raccoglieva intorno a sè i migliori e ragguagliava il Comando che non avrebbe receduto. Fedele alla parola, s'immolava. Superbo esempio di intrepidezza, di cosciente valore, di altissimo sentimento del dovere e dell'onore militare. — Monte Soglio, 3 marzo 1945.

GRASSA Bartolomeo fu Giacomo e fu Grosso Maria, nato a Rivara Canavese (Torino) nel 1897, partigiano combattente (*alla memoria*). — Cinquantenne ufficiale di complemento con quattro figli, subito dopo l'8 settembre 1943, si arruolava nelle file partigiane per combattere i tedeschi, spinto da insopprimibile amore per l'Italia e la libertà. Comandante di una formazione partigiana sin dai primi scontri dava prova di coraggio non comune e di superbo sprezzo del pericolo. Divenuto il suo nome bandiera, fu ricercato con particolare accanimento dal nemico che temeva il vecchio soldato esperto guerriero. In un attacco sferrato dai nazifascisti con preponderanza di forze e di mezzi, alla testa dei suoi uomini ne conteneva l'urto e ne contrastava l'avanzata finchè dopo molte ore di strenua e valorosa resistenza, vista vana ogni ulteriore difesa, ordinava al suo reparto di ripiegare e con pochi audaci rimaneva sul posto per coprire col fuoco la ritirata dei compagni. Esaurita l'ultima cartuccia veniva catturato. Non valsero le disumane torture nè il ricordo dei suoi quattro figlioletti a fargli infrangere lo stoico silenzio. I tedeschi, impotenti a piegarlo alla loro volontà, lo condannavano alla fucilazione riconoscendolo: « Accanito difensore ed audace animatore di ribelli ». Agli esecutori dell'infame sentenza gridava fieramente in faccia che il suo sacrificio era propiziatore di vittoria e cadeva sotto una raffica di piombo nemico. Mirabile esempio di amor patrio e di quella volontà di sacrificio che trasumana in eroi. — Forno Canavese, 9 dicembre 1943.

PAGLIERI Andrea di Giuseppe e di Casella Maria, nato a Verona nel 1918, tenente di cavalleria in servizio permanente effettivo, partigiano combattente (*alla memoria*). — Magnifico ufficiale fedele alle leggi dell'onore, rifiutava sdegnosamente ogni collaborazione con gli oppressori della Patria ed ancora convalescente accorreva volontariamente al suo reparto, opponendosi con le armi all'invasore. Catturato febbricitante dai nazifascisti arditamente evadeva dalla prigionia e organizzava bande partigiane distinguendosi tra i comandanti più audaci. Eletto comandante del Comando militare clandestino della città di Fossano, creava in essa un focolare di patriottica resistenza e restava al suo posto di responsabilità, che non volle abbandonare neppure al sopraggiungere di ingenti forze fasciste. Individuato, arrestato, martoriato con le più inumane sevizie, rivendicava a sè come massimo titolo di merito e di onore ogni responsabilità. Inutili riuscirono tutti i tentativi per salvarlo. Invano fu proposto uno scambio di prigionieri. Con la bocca squarciata dall'ira nemica per il suo orgoglioso comportamento, veniva trasportato al sacrificio e, a supremo ludibrio che fu per lui apogeo di gloria, fu fatto transitare per le vie della città e passare davanti alla sua casa al cospetto della madre implorante. Rincuorando i suoi due compagni di sacrificio cadeva da eroe sotto il piombo del plotone di esecuzione offrendo, con le limpide parole: « Muoio di fronte alle mie montagne col cuore rivolto alla mia banda ed all'Italia », la nobile vita per la liberazione della Patria. Fulgido esempio di altissimo amor patrio e di sovrumano spirito di sacrificio. — Verona, 9 settembre 1943 - Fossano, 9 agosto 1944.

PAPANDREA Saverio fu Leo e di Battaglia Romilda, nato a Vibo Valentia (Catanzaro) nel 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano fin dall'inizio della lotta di liberazione, durante un violento attacco nemico protrattosi per più giorni, visto il suo battaglione accerchiato da soverchianti forze nazifasciste, conscio del pericolo cui andava incontro, si offriva di proteggerne il ripiegamento. Spostata la sua mitragliatrice in posizione più favorevole apriva larghi vuoti nelle file nemiche, consumava fino all'ultima cartuccia e, sopraffatto, anzichè arrendersi si lanciava in un sottostante burrone avvinghiato in un supremo abbraccio alla sua arma indivisibile. Figura fulgida di combattente eroico, il cui sacrificio ha salvato la vita a numerosi compagni. — Forno Canavese, 7-8-9 dicembre 1943.

MELOTTI Fermo di Leonildo e di Fiorini Rosa, nato a Cagnento (Modena) nel 1912, partigiano combattente. — Promotore ed animatore della lotta partigiana, superba figura di combattente, compiva epiche gesta di sovrumano valore. Allo scopo di alleggerire la pressione nemica su alcune formazioni partigiane che stavano per essere sopraffatte, attuava, fra le altre, un'ardita azione rimanendo gravemente ferito in più parti del corpo e mutilato di una mano. Catturato e brutalmente martoriato, non una parola uscì dalle sue labbra. Dopo essersi assunto la responsabilità di un grave attentato, temendo che nel delirio potesse svelare notizie compromettenti il movimento partigiano, tentava due volte sopprimersi. Il nemico, ammirato da tanta fierezza e da tanto eroismo, dopo essere ricorso invano alle più allettanti lusinghe, lo condannava a morte. Rifiutava altre promesse e sopportava nuove torture che lo trovarono ancora più temprato nel dolore e nel martirio che lumeggiarono la sua eccezionale forza di animo. Al sopraggiungere dei suoi « gappisti » che venivano per liberarlo, scardinava con forza erculea la porte della cella e, sebbene nuovamente ferito nel fuggire, dopo aver fatto cenno ai compagni di lasciarlo e mettersi in salvo, riconquistava la libertà e ripigliava con maggiore entusiasmo la lotta inchiodando da solo, in un'azione di somma audacia con il lancio di quattro bombe a mano, un carro armato che stava per annientare una formazione partigiana. Eseguiva instancabile numerosi altri fatti di arme raccogliendo intorno a sè gli audaci fra gli audaci, attratti dalla sua aureola di eroe leggendario e infliggendo al nemico smisuratamente superiore di numero e di mezzi, gravissime perdite. Ricevuto ordine di passare nella zona già liberata, a causa delle ferite riportate e del logoramento fisico, rifiutava decisamente. Nella battaglia finale per la liberazione della provincia di Modena, in una notte di duri e sanguinosi combattimenti, travolgeva, nel settore di Prignano, alla testa del suo reparto, le fortissime linee germaniche ed entrava vittorioso a Sassuolo, liberandola. Esempio di eroismo leggendario, di sublime spirito di sacrificio e di assoluta dedizione alla causa della libertà. — Zona di Modena, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

SERENI Giuseppe fu Angelo, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animato da nobile fede, partecipava attivamente alla lotta clandestina prima come semplice gregario e poi come commissario di Brigata partigiana, prendendo parte a numerose azioni di guerriglia e sabotaggio, dimostrando costante ardimento e sprezzo del pericolo. Arrestato per vile delazione sopportava con eroica fermezza interrogatori e sevizie senza fare rivelazioni. Affrontava sotto gli occhi dei suoi concittadini con sereno stoicismo la fucilazione, cadendo da prode soldato. Nobile figura di eroico partigiano, sicuro assertore dei destini della Patria. — Monteleone, novembre 1943-6 aprile 1944.

(2771)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1949, n. 466.

Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito il seguente:

« La Cassa riceve in deposito:

a) denaro;

b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;

c) titoli garantiti dallo Stato;

d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;

e) buoni postali fruttiferi;

f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Provincie e pubblici stabilimenti ».

Art. 2.

Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'art. 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è elevato a lire cinquemila.

La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi già costituiti, ha effetto dal 1° gennaio 1949.

Art. 3.

Il limite minimo stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, è elevato a lire cinquantamila.

Art. 4.

Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue gestioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1759, e successive disposizioni.

Art. 5.

Il diritto fisso di polizza contemplato nell'art. 8 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, è elevato a lire venticinque per i depositi in numerario di ammontare superiore a lire cinquemila e per i depositi di effetti pubblici del valore nominale superiore a lire duemila. Sono soggetti al contributo anche i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, che siano stati costituiti in applicazione delle leggi 11 giugno 1925, n. 998 e 7 febbraio 1926, n. 426.

Per i depositi non eccedenti rispettivamente gli indicati importi, il diritto fisso di polizza resta fermo nella misura di lire cinque.

Restano ferme le esenzioni contemplate nel detto art. 8, relativamente ai depositi di ammontare inferiore a lire cinquecento ed a quelli provenienti dalle antiche affrancazioni.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è modificato nel modo seguente:

« Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale è pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione ».

Art. 7.

L'art. 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328, sono sostituiti dal seguente:

« Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito.

Quando però si tratta di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.

Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma del presente articolo ».

Art. 8.

La rappresentanza legale, la facoltà di riscuotere, quietanzare e di compiere altre operazioni su depositi degli istituti, enti, società, si prova nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, di regola, mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e di deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.

Per gli istituti, enti, società, soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli isti-

tuti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà della Cassa dei depositi e prestiti di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'ufficio del registro delle imprese e dall'ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni su depositi, in base agli atti in vigore depositati, e in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

Sino a quando non entrino in funzione gli uffici del registro delle imprese, la Cassa dei depositi e prestiti potrà accettare, in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore depositati, trascritti, pubblicati.

Per le ditte ad unico proprietario, per le piccole imprese e per le società semplici, la legale rappresentanza ed i poteri di cui sopra, possono essere comprovati mediante un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in cui dovrà essere fatto richiamo anche alla denunzia od agli atti giustificativi depositati, e si dichiari che la ditta o società si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti può consentire a favore di istituti, enti, società e ditte che chiedano di avvalersene, l'applicazione del regio decreto 13 aprile 1939, n. 669.

Art. 9.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorità giudiziarie od amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui è sottoposto, ma indicano altresì una determinata persona alla quale per il titolo ivi specificato deve essere fatta la restituzione, sono senz'altro eseguibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti che emetterà l'ordine di consegna od il mandato a favore della persona designata, salvo che vi si oppongano legali impedimenti.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 101 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito dal presente articolo:

« La consegna degli effetti pubblici, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, può essere autorizzata dalla Intendenza di finanza, presso cui è iscritto il relativo deposito purchè il valore nominale degli effetti pubblici, da spedire, non ecceda le lire ventimila e gli interessati, nella corrispondente domanda a firma autenticata, dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell'invio, mediante piego postale assicurato.

Il direttore generale potrà, anche con effetto continuativo, autorizzare le Intendenze di finanza, per speciali circostanze, nei modi e con le cautele che crederà di adottare, a consentire la trasmissione da una tesoreria ad un'altra, di effetti pubblici depositati eccedenti il valore nominale di lire ventimila.

Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti, da ritirarsi nella loro specie dagli interessati ».

Art. 11.

E' in facoltà della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 12.

Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilità dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.

Art. 13.

La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente autorizzate o delegate, della facoltà di riscuotere somme o di ritirare titoli o valori, deve essere notificata alla Cassa dei depositi e prestiti a termine e nelle forme di legge.

Sono validi i pagamenti, le consegne di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito anteriormente alla notifica di cui al precedente comma.

Le norme anzidette, in quanto applicabili, hanno efficacia anche nei riguardi di altre operazioni da compiersi dalla Cassa.

Art. 14.

All'art. 257 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito il seguente:

« Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguiti dal tesoreriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale in base ad ordini emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale o dalla Intendenza di finanza e firmati, rispettivamente, dal direttore generale o dall'intendente di finanza.

I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoreriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale, in base a mandati od ordini firmati dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistati dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, se emessi dalla Direzione generale, e dall'intendente e dal direttore di ragioneria, se emessi dalle Intendenze di finanza ».

Art. 15.

E' abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 29 luglio 1949, n. 467.

Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

	Celibi	Ammogliati
Ufficiali:		
Maggiore	L. 9.300	L. 12.400
Capitani .	» 5.800	» 10.000
Tenenti e sottotenenti .	» 5.300	» 9.250
Sottufficiali:		
Marescialli maggiori .	» 4.600	» 8.050
Marescialli capi .	» 4.400	» 7.700
Marescialli ordinari .	» 4.300	» 7.500
Brigadieri . . .	» 2.350	» 3.900
Vicebrigadieri	» 2.200	» 3.650

L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di L. 1200 nette.

Art. 2.

La misura dell'indennità militare è ridotta:

di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;

di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.

Art. 3.

Le disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, cessano di avere efficacia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, dal 1° aprile 1948.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 4° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1949.

Autorizzazione alla Società anonima veneta per prove, assaggi, stagionatura e Magazzini generali bozzoli e sete, a ricevere in deposito nei propri magazzini, anche merci estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali di Treviso, della Società anonima veneta prove - assaggi stagionatura e Magazzini bozzoli e sete, ed il decreto Ministeriale 27 ottobre 1937, che autorizza la suddetta Società ad istituire e gestire una succursale in Fiera di Treviso, località di Storga;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1947, che autorizza l'aumento delle tariffe praticate dalla predetta Anonima veneta pei depositi effettuati nei magazzini generali da essa gestiti;

Vista l'istanza presentata dalla Società più volte citata per essere autorizzata a ricevere in deposito merci estere, oltre che merci nazionali e nazionalizzate, nei magazzini generali principali e succursali come sopra autorizzati;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso nella riunione dell'11 aprile 1949;

Decreta:

Art. 1.

L'Anonima veneta per prove, assaggi, stagionatura e magazzini bozzoli e sete è autorizzata a ricevere in deposito, nei propri Magazzini generali principali e succursali di Treviso-Centro e di Fiera di Treviso (località Storga), di cui nelle premesse, anche merci estere.

Art. 2.

Ai depositi di merci estere effettuati presso i Magazzini generali principali e succursali in questione si applicano le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso (ex Consiglio provinciale dell'economia) nella seduta del 4 aprile 1934 e le condizioni tariffarie approvate col citato decreto Ministeriale 25 maggio 1947.

Art. 3.

La cauzione a suo tempo prestata dall'Anonima veneta ai fini dell'immagazzinamento delle merci nazionali e nazionalizzate si intende valida a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, anche ai fini dell'immagazzinamento delle merci estere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1949

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1949.

Autorizzazione alla Banca popolare di Intra a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Novara e Borgomanero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Intra;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Intra è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Novara e Borgomanero operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3035)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1949.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1945, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino, nella persona del signor Armando Pergola;

Viste le dimissioni presentate dal signor Armando Pergola dalla carica di cui sopra;

Decreta:

Il rag. Ubaldo Leprino è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1949

Il Ministro per l'industria e il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3036)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 7 luglio 1949.

Revoca dell'autorizzazione della produzione e la vendita della specialità medicinale denominata « Faunol » della ditta Laboratorio farmaceutico Brignoli, con sede in Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduto il provvedimento in data 1° maggio 1935, n. 20400.5.38.283, col quale il Laboratorio farmaceutico Brignoli, con sede in Milano, via Spontini n. 3, veniva autorizzato dal Ministero dell'interno Direzione generale della sanità pubblica, a produrre ed a porre in commercio la specialità medicinale denominata: « Faunol »;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 21 giugno 1948, n. 5379/Ch. 6, il quale avendo dietro richiesta di questo Alto Commissariato analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità non è risultata corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata: « Faunol » concessa alla ditta Laboratorio farmaceutico Brignoli con provvedimento in data 1° maggio 1935, numero 20400.5.38.283.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali di cui è stata negata la registrazione con decreti commissariali in data 22 aprile, 9 maggio e 15 maggio 1949.

1. *Sciroppo di efedrina* Ditta Farmaselecta di Milano;
2. *Sanaflor* Laboratorio Farmaceutico Milanese di Milano;
3. *Purgovis* Ditta A. Saita di Milano;
4. *Sanoral forte* Ditta Chimital di Milano;
5. *Valerianato Gabail* Ditta Vitafarm di Milano;
6. *Tossedin* Ditta Farmaselecta di Milano;
7. *Ergostenadio* Istituto chimico biologico triestino di Trieste;
8. *Ascorgil* Istituto nazionale prodotti biochimici di Roma;
9. *Vitavit* Ditta La.Fa.Re. di Reggio Emilia;
10. *Bio-Tron* - Istituto sieroterapico vaccinogeno toscano di Siena;
11. *Vitex* - Ditta Guidotti di Pisa;
12. *Vitamina D/2* Ditta Farmaselecta di Milano;
13. *Vitamina D/1* Ditta Farmaselecta di Milano;
14. *Apaten* Ditta Chimital di Milano;
15. *Arsino Gynalbin* Ditta A. Saita di Milano;
16. *Purgamin* Ditta A. Saita di Milano;
17. *Lassarol* - Ditta Clarifarma di Milano;
18. *Gynalbin* Ditta Thiele e C. di Milano;
19. *Fermenti lattici* Laboratorio chimico farmaceutico;
20. *Cura Tolorino* - Ditta Curatolo Rino di Roma;
21. *Antibitin* Ditta Perkins Chemical di Torino;
22. *Minercalcio* - Ditta laboratorio farmacologico meridionale di Napoli;
23. *Civital* Ditta Paolini di Roma;
24. *Bivital* Ditta Paolini di Roma;
25. *Bilene* Ditta Pollini di Milano;
26. *Nocacain* Ditta Sicib di Roma;
27. *Reobil* Ditta I.F.I.T di Torino;
28. *Dextrocalcium* Ditta Perkins Chemical di Torino;
29. *Eudolan* Ditta Difme di Torino;
30. *Spirobiol* Ditta Industrie farmaceutiche Palomba di Napoli;
31. *VI-Daylin* Ditta Gaspare Villa di Roma;
32. *Anahaemin B.D.H.* Ditta Norman Leslie Macdonal di Roma;
33. *Energene* - Ditta Ott. Candela di Milano;
34. *Antiurico* Ditta Donato Colucci di Milano;
35. *Contracid* - Ditta Astra di Milano;
36. *Calcio* Ditta Farmaselecta di Milano;
37. *Alobilina* Ditta Califarma di Milano;
38. *Vitamina D/2* Ditta Ceccarelli di Firenze;
39. *A. D. Colosterolo* Ditta Esti di Milano;
40. *Ascorbin Acit* Ditta Esterfarm di Roma;

(2999)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Migliarino (Ferrara)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Migliarino (Ferrara), della estensione di ettari 793, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord*: canale Secco e strada comunale del Quarè;
ad *est*: fiume Po di Volano;
a *sud*: strada provinciale per Copparo;
ad *ovest*: strada comunale Bianchetta.

(3044)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della cooperativa « Giacomo Matteotti », con sede in Rosolini

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1949, i poteri conferiti al sig. Vincenzo Guerrieri, commissario della cooperativa socialista di lavoro, produzione e consumo « Giacomo Matteotti » con sede in Rosolini, sono stati prorogati al 31 agosto 1949.

(3101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 165

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 4 agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,025
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	76,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,05
Id. 5 % 1936	95,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,85
Id. 5 % convertiti 1951	100,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 4 agosto 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L.	13,12	per franco belga
Danimarca	»	72,98	» corona danese
Francia	»	1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	»	70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	»	31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	»	—	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	»	142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo alle norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al concorso può partecipare il personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in lettere o in lingue e letterature straniere ovvero un titolo di studio equipollente rilasciato da una Università o da un altro Istituto d'istruzione superiore.

I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non più della metà dei posti messi a concorso.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dai documenti elencati nel successivo art. 6, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto, 56, Roma) entro il sessantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del cognome e nome del candidato, della paternità, del luogo e data di nascita e del domicilio.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda anche l'Amministrazione cui appartengono, la qualifica e il grado ricoperti.

Art. 6.

I candidati debbono produrre a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. - Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate durante il servizio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

2. - Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

3. - Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

4. - Diploma originale di laurea di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, nonchè certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea ove questo non risulti indicato nel diploma di laurea.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero con un certificato rilasciato in carta legale dall'Università o Istituto d'istruzione superiore presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità accademica.

5. - Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata. Il candidato, qualora fosse provvisto di libretto ferroviario, dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

6. - Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, ai sensi e nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 8.

I candidati ex-combattenti esibiranno la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona d'operazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità militari in carta da bollo da L. 24: tale dichiarazione dovrà essere stata rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, comprovando tale qualità con le modalità di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata apposita comunicazione.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto attenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, relative alle preferenze per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

Gli esami saranno effettuati in base al seguente programma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale:

1) Diritto civile;
2) Diritto costituzionale ed amministrativo;
3) Storia civile e letteraria d'Italia dal Medioevo ai nostri giorni;
4) Diritto internazionale pubblico;
5) Economia politica;
6) Nozioni di statistica;
7) Legislazione sulla stampa, sullo spettacolo e sulla proprietà letteraria artistica e scientifica;
8 Una lingua straniera, a scelta del candidato, il quale deve dar prova di saperla tradurre in italiano — e dall'italiano se trattasi della lingua francese — e leggere con sicurezza.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3). La prova orale verterà su tutto il programma.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata in conformità dell'art. 18 del regio decreto 29 luglio 1938, n.1234 e sarà composta.

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente;

di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, membro;

di un professore di Università di una delle discipline che sono argomento di prova scritta, membro;

del Capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro;

di un funzionario di gruppo *A* del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al 6°, membro.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario amministrativo di gruppo *A*, del ruolo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione sono aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma di esame.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 15.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1949
Registro Presidenza n. 27, foglio n. 280

(3089)

Concorso per titoli a dieci posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativi alle riserve di posti in favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, relativo alle norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il Turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 10 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (gruppo *C*).

Il suddetto concorso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (via Veneto, 56), Roma) non oltre i termini di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire al suddetto Ufficio del personale la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli interessati, dovranno contenere oltre l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita anche l'indicazione precisa del domicilio e l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. - Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate durante il servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per i fogli successivi.

2. - Certificato medico legalizzato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed immune da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un medico di fiducia.

3. - Stato di servizio militare o copia del foglio matricolare in carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva, legalizzato, su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex-combattenti esibiranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona d'operazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità militari in carta da bollo da L. 24: tale dichiarazione dovrà essere stata rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero per il tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, comprovando tale qualità con le modalità di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo.

4. - Titolo originale di studio o copia autenticata notarile legalizzata.

5. - Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

6. - Tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Nella valutazione dei titoli predetti la Commissione terrà in particolare conto la conoscenza della stenografia e della dattilografia. Sarà facoltà della Commissione di accertare nel modo che riterrà più opportuno il grado di conoscenza delle indicate materie, attribuendo apposito coefficiente di valutazione.

La Commissione sarà composta:

dal capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

da due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°;

da un professore ordinario degli istituti medi d'istruzione;

da un impiegato di gruppo *C* dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore al 9°, membri;

un funzionario del ruolo amministrativo dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di dieci punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in quarantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato la votazione non inferiore ai ventiquattro quarantesimi.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni in materia, relative alle preferenze per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il trattamento economcio previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1949
Registro Presidenza, n. 27, *foglio n.* 279

(3090)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esame di concorso per merito distinto per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 8°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482;
Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;
Visto il regio decdeto 24 aprile 1941, n. 416;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso per merito distinto per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo *A*);

Art. 2.

Al detto esame sono ammessi i commissari aggiunti, i vice commissari e i vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza gruppo *A*, compreso il periodo di prova e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Detto termine è aumentato di due anni per i funzionari non provvisti di laurea.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per il predetto esame, saranno valutati:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente all'impiego di ruolo, quali:

1) combattenti nella guerra 1915-1918;

2) combattenti nelle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

3) combattenti nella guerra 1940-1943 (nelle Forze armate dello Stato ovvero quali militarizzati o assimilati);

4) combattenti nella guerra di liberazione;

5) partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

6) appartenenti ad altre categorie assimilate, a norma di legge, ai combattenti;

b) l'eventuale servizio prestato nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C*, delle Amministrazioni statali, da valutarsi a norma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'articolo 2 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

La valutazione dei servizi di cui ai commi *a)* e *b)* sarà effettuata sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame gli aspiranti dovranno presentare alle prefetture o all'ufficio dell'Amministrazione centrale presso cui prestano servizio, domanda redatta in carta da bollo da L. 32 non oltre il 30 settembre 1949.

Art. 4.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte.

1) Diritto civile;
2) Diritto e procedura penale;
3) Diritto costituzionale e amministrativo;
4) Leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza (prova pratica).

Prove orali.

1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto e procedura penale;
3. Economia politica e nozioni di statistica;
4) Leggi organiche amministrative e leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese di novembre 1949 nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1949
Registro Interno n. 24, *foglio n.* 232. — VILLA

(3135)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a centoventisei posti di ingegnere (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19515, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 274, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a 126 posti di ingegnere (gruppo *A*, grado 10°) del Corpo del Genio civile;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso a centoventisei posti di ingegnere (gruppo *A*, grado 10°) nel Corpo del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1948 di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Folinea dott. ing. Mario, presidente di sezione Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:
Rendola dott. ing. Ettore, ispettore generale del Genio civile;
Gorio dott. ing. Ostilio, ispettore generale del Genio civile;
Alfieri dott. ing. Secondo, ingegnere capo del Genio civile;
Bertagnolio dott. ing. Paolo, ingegnere capo del Genio civile.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal capo sezione amministrativo Smedile dott. Antonio.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1949
Registro n. 10, *foglio n.* 263. — CATALANO

(3072)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9742, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948, registro n. 15, foglio n. 143, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) del Corpo del Genio civile;
Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1948, n. 36196, col quale, è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;
Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1949, n. 19589, col quale è stato sostituito il presidente della Commissione medesima;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione nell'incarico di presidente della citata Commissione del direttore capo divisione Pollaci dott. Giuseppe, il quale deve essere dispensato dall'incarico predetto per sopraggiunti impegni di servizio;

Decreta:

Il direttore capo divisione Bonardi dott. Ugo è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina in ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) in sostituzione del pari grado dott. Giuseppe Pollaci.

Roma, addì 7 giugno 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1949
Registro n. 1, *foglio n.* 117. — CATALANO

(3071)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1946 nella Provincia, bandito con decreto in data 21 giugno 1947, n. 16706;
Riconosciuta regolare la procedura seguita dalla Commissione;
Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;
Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari condotti, in servizio presso i Comuni e le Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui sopra:

N.	Nome		Punti	
1.	Carusi Michele fu Vittoriano	punti	129,245	su 150
2.	Croce Adolfo fu Enrico	»	128,561	»
3.	Leone Emidio fu Domenico	»	126,465	»
4.	Ricci Ezio fu Giulio	»	125,400	»
5.	Cerasoli Fausto fu Giovanni	»	122,142	»
6.	Cantalini Massimo fu Felice	»	121,425	»
7.	Trippitelli Gaetano fu Pelino	»	117,500	»
8.	Placidi Luigi fu Vincenzo	»	117,060	»
9.	Bologna Michele fu Fulgenzio	»	116,185	»
10.	Tattoni Luigi di Nicola	»	115,777	»
11.	Iannetti Sabatino fu Giuseppe	»	113,200	»
12.	Ventura Achille fu Pasquale	»	112,911	»
13.	Marini Raffaele di Michele	»	112,020	»
14.	Pasqualucci Arturo di Paolo	»	111,980	»
15.	Bucceri Benedetto di Vincenzo	»	110,625	»
16.	Morcaldo Domenico fu Cristoforo	»	109,666	»
17.	Totoro Antonio di Francesco	»	107,703	»
18.	Cercone Matteo fu Nicola	»	106,543	»
19.	Vallillo Raffaello fu Teodosio	»	106,016	»
20.	Lombardi Galileo fu Rosario	»	104,945	»
21.	Di Loreto Bonaventura fu Angelo	»	104,850	»
22.	Ciafardini Antonino fu Michele	»	104,000	»
23.	D'Attilio Michelangelo fu Nicola	»	103,750	»
24.	Porru Tito Fulvio fu Enrico	»	99,516	»
25.	Capezzali Mario di Paolo	»	98,840	»
26.	Di Cicco Edoardo di Mosè	»	97,871	»
27.	Coluzzi Settimio di Virgilio	»	97,750	»
28.	Venditti Giuseppe fu Pasquale	»	96,193	»
29.	Cerone Ernesto fu Giuseppe	»	95,731	»
30.	Perrucci Nicola di Ugo	»	93,770	»
31.	Acitelli Angelo fu Luigi	»	93,414	»
32.	Cerone Attilio fu Giuseppe	»	92,886	»
33.	Di Rocco Tommaso fu Luigi	»	91,884	»
34.	Vicentini Giuseppe fu Gaspare	»	91,232	»
35.	De Luca Giovanni fu Camillo	»	91,053	»
36.	Pelini Crescenzo fu Crescenzo	»	89,151	»
37.	Raffone Ubaldo di Tommaso	»	88,455	»
38.	Topa Domenico fu Domenico	»	87,953	»
39.	Segatore Alberto di Rocco	»	87,702	»
40.	Pupillo Renzo fu Lorenzo	»	86,987	»
41.	Giuliodibari Antonio fu Michele	»	85,789	»
42.	Litardi Amos fu Francesco	»	85,329	»
43.	Di Carlo Antonio di Pasquale	»	83,148	»
44.	Torchetti Nicola di Giuseppe	»	81,902	»
45.	Mattei Matteo fu Luigi	»	81,164	»
46.	Bonaminio Angelo fu Carlo	»	81,130	»
47.	Zazzeri Adolfo di Tito	»	80,580	»
48.	Farello Giannettore di Dionisio	»	79,808	»
49.	Cantalini Camillo fu Camillo	»	78,602	»
50.	Gentile Domenico di Salvatore	»	78,309	»
51.	Agnifili Pietro di Paolo	»	77,290	»
52.	Scioli Davide di Francesco	»	76,508	»
53.	Lalli Antonio fu Domenico	»	76,088	»
54.	Petrei Mario di Giuseppe	»	74,970	»
55.	Passarelli Garzo Vincenzo fu Giovanni	»	74,650	»
56.	Di Cesare Riccardo di Giovanni	»	73,841	»
57.	Di Luzio Ortensio fu Salvatore	»	73,539	»
58.	Fazi Antonio fu Saverio	»	73,350	»

59. Pasqualucci Osvaldo di Paolo	»	72,731	»
60. Riso Riccardo fu Pietro	»	72,305	»
61. Correnti Leonardo di Carlo	»	71,979	»
62. Tudini Antonio di Luigi	»	71,850	»
63. Corona Ettore di Pierino	»	71,562	»
64. Mariani Mario fu Raffaele	»	71,229	»
65. Sconci Osvaldo fu Vittorio	»	71,163	»
66. Di Virgilio Alfredo di Domenico	»	70,775	»
67. Cannavicci Guido fu Luigi	»	70,588	»
68. Pagano Raffaele di Ermelindo	»	69,687	»
69. Pagano Fernando di Ermelindo	»	69,000	»
70. Ferrante Emilio di Nicola	»	68,225	»
71. Petrucci Umberto fu Carlo	»	68,187	»
72. De Bernardinis Loreto di Franco	»	67,811	»
73. Pernice Francesco di Luigi	»	67,620	»
74. Maccallini Fernando fu Alfredo	»	67,410	»
75. Gualtieri Gualtiero di Davide	»	67,005	»
76. Trivelli Franco fu Agostino	»	66,060	»
77. Arpea Giuseppe di Pio	»	63,125	»
78. Vezzosi Umberto fu Luigi	»	62,853	»
79. De Giorgio Giuseppe di Tito	»	62,083	»
80. Ganga Salvatore di Lucio	»	61,935	»
81. Carnicelli Aurelio di Luigi	»	60,624	»
82. Presutti Amedeo di Nicola	»	60,288	»
83. Milani Aldo di Domenico	»	57,000	»
84. De Gregoriis Romolo di Giuseppe	»	53,289	»
85. Colasacco Elio fu Filippo	»	52,895	»
86. Seminaro Aurelio fu Sabatino	»	52,593	»
87. Di Michele Sebastiano di Ferdinando	»	45,729	»

L'Aquila, addì 16 luglio 1949

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia, approvata con decreto di pari numero e data;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale con il quale i candidati hanno chiesto di concorrere per le varie sedi;

Decreta:

Ai vincitori del concorso ai posti vacanti di medico condotto della Provincia sono assegnati le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Carusi Michele fu Vittoriano, Sulmona (condotta orientale).
2. Croce Adolfo fu Enrico, Sulmona (condotta meridionale).
3. Leone Emidio fu Domenico, Pratola Peligna (condotta 2ª).
4. Ricci Ezio fu Giulio, L'Aquila (condotta 10ª), Preturo.
5. Cerasoli Fausto fu Giovanni, Capistrano (condotta unica).
6. Cantalini Massimo fu Felice, L'Aquila (condotta 6ª), Roio.
7. Trippitelli Gaetano fu Pelino, Pacentro (condotta unica).
8. Placidi Luigi fu Vincenzo, L'Aquila (condotta 7ª), Paganica.
9. Bologna Michele fu Fulgenzio, (senza sede).
10. Tattoni Luigi di Nicola, Carsoli (condotta 2ª), Pietrasecca.
11. Iannetti Sabatino fu Giuseppe, Tagliacozzo (condotta 1ª).
12. Ventura Achille fu Pasquale, Tagliacozzo (condotta 2ª).
13. Marini Raffaele di Michele, L'Aquila (condotta 12ª), Camarda.
14. Pasqualucci Arturo di Paolo, Alfedena (condotta unica).
15. Bucceri Benedetto di Vincenzo, Celano (condotta 2ª).
16. Morcaldo Domenico fu Cristoforo, San Benedetto dei Marsi (condotta unica).
17. Totoro Antonio di Francesco, Castel di Sangro (condotta 1ª), capoluogo.
18. Cercone Matteo fu Nicola, Cansano (condotta unica).
19. Vallillo Raffaello fu Teodosio, Bugnara (condotta unica).
20. Lombardi Galileo fu Rosario, L'Aquila (condotta 8ª), Lucoli.
21. Di Loreto Bonaventura fu Angelo, Castel di Sangro (condotta 2ª), frazione Roccacinquemiglia.
22. Ciafardini Antonino fu Michele, (senza sede).
23. D'Attilio Michelangelo fu Nicola, Rivisondoli (condotta unica).
24. Porru Tito Fulvio fu Enrico, Pescasseroli (condotta unica).
25. Capezzali Mario di Paolo, (senza sede).
26. Di Cicco Edoardo di Mosè, (senza sede).
27. Coluzzi Settimio di Virgilio, L'Aquila (condotta 11ª), Arischia.
28. Venditti Giuseppe fu Pasquale, Pescocostanzo (condotta unica).
29. Cerone Ernesto fu Giuseppe, Morino (condotta 1ª), capoluogo.
30. Perrucci Nicola di Ugo, Lecce dei Marsi (condotta unica).
31. Acitelli Angelo fu Luigi, Castelvecchio Subequo (condotta unica).
32. Cerone Attilio fu Giuseppe, Civitella Roveto (condotta unica).
33. Di Rocco Tommaso fu Luigi, Avezzano (condotta frazione Cese).
34. Vicentini Giuseppe fu Gaspare, (senza sede).
35. De Luca Giovanni fu Camillo, (senza sede).
36. Pelini Crescenzo fu Crescenzo, Campo di Giove (condotta unica).
37. Raffone Ubaldo di Tommaso, (senza sede).
38. Topa Domenico fu Domenico, Acciano (condotta unica).
39. Segatore Alberto di Rocco, (senza sede).
40. Pupillo Renzo fu Lorenzo, Prezza (condotta unica).
41. Giuliodibari Antonio fu Michele, Montereale (condotta 3ª), Ville di Fano.
42. Litardi Amos fu Francesco, Capitignano (condotta unica).
43. Di Carlo Antonio di Pasquale, Collelongo (condotta unica).
44. Torchetti Nicola di Giuseppe, Ovindoli (condotta unica).
45. Mattei Matteo fu Luigi, (senza sede).
46. Bonaminio Angelo fu Carlo, Villalago (condotta unica).
47. Zazzeri Adolfo di Tito, Ortucchio (condotta unica).
48. Farello Giannettone di Dionisio, Molina (condotta unica).
49. Cantalini Camillo fu Camillo, (senza sede).
50. Gentile Domenico di Salvatore, (senza sede).
51. Agnifili Pietro di Paolo, (senza sede).
52. Scioli Davide di Francesco, (senza sede).
53. Lalli Antonio fu Domenico, Castelvecchio Calvisio (condotta consorziale con Carapelle Calvisio).
54. Petrei Mario di Giuseppe, Villavallelonga (condotta unica).
55. Passarelli Garzo Vincenzo fu Giovanni, Tione degli Abruzzi (condotta consorziale frazione Goriano Valli (Molina).
56. Di Cesare Riccardo di Giovanni, (senza sede).
57. Di Luzio Ortensio fu Salvatore, Collepietro (condotta unica).
58. Fazi Antonio fu Saverio, Opi (condotta unica).
59. Pasqualucci Osvaldo di Paolo, Ocre (condotta unica).
60. Riso Riccardo fu Pietro, Santo Stefano di Sessanio (condotta unica).

I concorrenti Bologna Michele, Ciafardini Antonino, Capezzali Mario, Di Cicco Edoardo, Vicentini Giuseppe, De Luca Giovanni, Raffone Ubaldo, Mattei Matteo, Segatore Alberto, Cantalini Camillo, Gentile Domenico, Agnifili Pietro, Scioli Davide e Di Cesare Riccardo per i quali è stata posta l'indicazione « senza sede » non sono riusciti vincitori di condotta, perchè le sedi rispettivamente richieste sono state assegnate ai concorrenti che li precedono in graduatoria.

L'Aquila, addì 16 luglio 1949

Il prefetto: STELLA

(2931)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a trentatre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1947, n. 15032, col quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentatre posti di medico condotto, vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Visto il successivo decreto n. 29132-29133 San., in data 30 ottobre 1947, col quale fu prorogato al 31 gennaio 1948 il termine utile per la presentazione delle domande;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1949, numero 16799-San., col quale, dal bando di concorso è stata eliminata la condotta medica di Cassano Magnago, riducendosi così a trentadue i posti messi in concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con i decreti dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica 28 gennaio 1948, 3 dicembre 1948 e 3 marzo 1949, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo di questa Prefettura;

Vista la *graduatoria di merito* formulata dalla Commissione medesima;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso descritto nella premessa:

		Punteggio complessivo su 150
1.	Dott. Morisi Giuseppe	punti 131,39
2.	Dott. Arcieri Giovanni	» 128,76
3.	Dott. Schivi Temistocle	» 126,43
4.	Dott. Bergonzo Carlo	» 126,40
5.	Dott. Nannei Alberto	» 125,94
6.	Dott. Sonzini Luigi	» 120.08
7.	Dott. Zanella Emilio	» 119,57
8.	Dott. Massara Giulio	» 119,48
9.	Dott. Jean Silvio	» 118,83
10.	Dott. Zocchi Angelo di Angelo	» 118,65
11.	Dott. Vanzulli Pietro	» 118,53
12.	Dott. Rossi Gino	» 118,30
13.	Dott. Vanoni Carlo	» 117,32
14.	Dott. Di Massa Guerino	» 116,86
15.	Dott. Chianese Raffaele	» 116,03
16.	Dott. Crippa Amleto	» 115,90
17.	Dott. Pari Bruno	» 114,73
18.	Dott. Possaghi Ubaldo	» 114,52
19.	Dott. Donati Costantino	» 113,79
20.	Dott. Gallotti Canzio	» 113,58
21.	Dott. Locatelli Enrico	» 112,83
22.	Dott. Gilardi Luigi	» 112,76
23.	Dott. Nobile Vincenzo	» 112,71
24.	Dott. Vitalone Vito	» 112,30
25.	Dott. Rasia Dal Polo Tullio	» 112,20
26.	Dott. Bresciani Oliviero	» 112,04
27.	Dott. Moalli Olimpio	» 111,91
28.	Dott. Parolari Mario	» 111,65
29.	Dott. Vanzulli Carlo	» 111,60
30.	Dott. Pedrazzoli Giorgio	» 111,49
31.	Dott. Ciavi Vittorio	» 111,15
32.	Dott. Daolio Mario	» 111,12
33.	Dott. Bay Rossi Angelo	» 110,80
34.	Dott. Simone Nicola	» 110,50
35.	Dott. Preite Cesare	» 110,36
36.	Dott. Morabito Stefano	» 110,05
37.	Dott. Casale Giuseppe	» 110,03
38.	Dott. Buffoli Riccardo	» 109,80
39.	Dott. Del Vecchio Felice	» 109,73
40.	Dott. Rosi Paolo	» 109,46
41.	Dott. Conte Domenico	» 109,23
42.	Dott. Frattini Giuseppe	» 109,01
43.	Dott. Geraciotti Nicola	» 108,35
44.	Dott. Chiariotti Franco	» 108,29
45.	Dott. Mezzana Lamberto	» 107,89
46.	Dott. Azimonti Ferdinando	» 107,41
47.	Dott. Secondi Benedetto	» 107,36
48.	Dott. Salvini Aurelio	punti 106,69
49.	Dott. D'Osvaldo Valentino	» 105,22
50.	Dott. De Molli Annibale	» 105,07
51.	Dott. Balzarini Carlo	» 104,89
52.	Dott. Cabrini G. Pietro	» 104,50
53.	Dott. Rossi Enrico	» 104,34
54.	Dott. Sonzini Bernardino	» 104,23
55.	Dott. Orlandi Angelo	» 103,99
56.	Dott. Delellis Mario	» 103,27
57.	Dott. Vigorelli Luigi	» 101,65
58.	Dott. Valsecchi Giuseppe	» 101,50
59.	Dott. Bigliardi Ugo	» 100,89
60.	Dott. Bolognini Luigi	» 100,47
61.	Dott. Carolillo Michele	» 100,25
62.	Dott. Geroli Mario	» 99,52
63.	Dott. Maslowski Antonio	» 99,34
64.	Dott. Galli Giuseppe	» 99,27
65.	Dott. Rainisio Matteo	» 98,89
66.	Dott. Borgna Giulio	» 98,84
67.	Dott. Capietti Lino	» 98,60
68.	Dott. Giudici Leonardo	» 98,42
69.	Dott. Massarotti Ernesto	» 98,26
70.	Dott. Tenti Luigi	» 98,02
71.	Dott. Ghezzi Luigi	» 97,49
72.	Dott. De Ferrari Giuseppe	» 97,05
73.	Dott. Giuliani Luigi	» 96,71
74.	Dott. Vignati Gualtiero	» 96,68
75.	Dott. Cerreti Ercole	» 95,46
76.	Dott. Lazzari Renato	» 94,83
77.	Dott. Coluzzi Settimio	» 94,61
78.	Dott. Goulgoux Giuseppe	» 94,60
79.	Dott. Pagliaini Giovanni	» 94,60
80.	Dott. Perina Guido	» 94,45
81.	Dott. Micheloni Archimede	» 94,37
82.	Dott. Ghezzi Giovanni	» 94,22
83.	Dott. Borini Lorenzo	» 94,14
84.	Dott. Valenti Attilio	» 94,10
85.	Dott. Vernazza Romolo	» 94,05
86.	Dott. Castiglioni Mario	» 93,93
87.	Dott. Vicentini Giuseppe	» 93,13
88.	Dott. Ghiringhelli Adone	» 92,90
89.	Dott. Cavalleri Francesco	» 92,73
90.	Dott. Mentasti Giordano	» 91,86
91.	Dott. Codara Angelo	» 91,68
92.	Dott. Fabbri Franco	» 91,63
93.	Dott. Varisco Mario	» 90,54
94.	Dott. Frediani Pietro	» 90,47
95.	Dott. Taddi Erminio	» 90,37
95.	Dott. Pirani Giorgio	» 90,22
97.	Dott. Verdi Enrico	» 90,20
98.	Dott. Arienti Mario	» 90,14
99.	Dott. Speca Silvio	» 89,35
100.	Dott. Boscaro Vito	» 89,08
101.	Dott. Loi Emiliano	» 88,52
102.	Dott. Viganoni Cesare	» 88,50
103.	Dott. Vicentini Enzo	» 88,30
104.	Dott. Pilotti Augusto	» 87,96
105.	Dott. Malvezzi Franco	» 87,90
106.	Dott. Natalizia Umberto	» 87,65
107.	Dott. Gazzaniga Guido	» 87,13
108.	Dott. Guglielmo Valentino	» 87,08
109.	Dott. Pallavicini Temistocle	» 87,03
110.	Dott. Ricca Oreste	» 86,89
111.	Dott. Mazza Alberto	» 86,67
112.	Dott. Biondetti Paolo	» 86,64
113.	Dott. Greco Luigi	» 86,63
114.	Dott. Matteucci Cesare	» 86,63
115.	Dott. Calzavara Giovanni	» 86,52
116.	Dott. Caldone F. Guido	» 86,41
117.	Dott. Jelmoni Piero	» 86,31
118.	Dott. Brambilla Pisoni Enrico	» 86,21
119.	Dott. Riva Ennio	» 85,87
120.	Dott. Torlaschi Franco	» 85,76
121.	Dott. Curti Angelo	» 85,71
122.	Dott. Macchi Vittorio	» 85,55
123.	Dott. Zocchi Angelo fu Cesare	» 85,42
124.	Dott. Baranzini Daniele	» 85,42
125.	Dott. Ferrari Giovanni	» 85,32

		Punteggio complessivo su 150
126.	Dott. Fincato Amos	punti 85,30
127.	Dott. Fiorentini Ernesto	» 85,01
128.	Dott. Giani Luigi	» 84,93
129.	Dott. Gambaro Mario	» 84,81
130.	Dott. Cianferoni Giorgio	» 84,70
131.	Dott. Nappi Filippo	» 84,59
132.	Dott. Diodati Silvio	» 84,47
133.	Dott. Notarantonio Silvio	» 84,34
134.	Dott. Nova Claudio	» 83,15
135.	Dott. Teutonico Giovanni	» 83 —
136.	Dott. Meini Pier Francesco	» 82,99
137.	Dott. Ceriana Giuseppe	» 82,83
138.	Dott. Bonetti Teodoro	» 82,59
139.	Dott. Romano Federico	» 82,53
140.	Dott. Madeyski Sigismondo	» 82,51
141.	Dott. Rizzi Vincenzo	» 82,48
142.	Dott. Brigata Teresio	» 82,23
143.	Dott. Garavaglia Edoardo	» 81,92
144.	Dott. Del Gaudio Vincenzo	» 81,81
145.	Dott. Mansini Giacomo	» 81,75
146.	Dott. Nascimbene Dàmaso	» 81,34
147.	Dott. Ceriani Mario	» 81,01
148.	Dott. Spadoni Francesco	» 80,93
149.	Dott. Safilippo Giuseppe	» 80,85
150.	Dott. Della Bona Rezio	» 80,76
151.	Dott. Ventura Enrico	» 80,59
152.	Dott. Valenti Mario	» 80,42
153.	Dott. Farina Giuseppe	» 80,28
154.	Dott. Bianchi Ettore	» 80,15
155.	Dott. Sileci Rosario	» 80,03
156.	Dott. Carrara Giacomo	» 79,64
157.	Dott. Garuti Luigi	» 79,20
158.	Dott. Puglisi Antonino	» 78,98
159.	Dott. Gusmaroli Mario	» 78,49
160.	Dott. Placci Stefano	» 78,01
161.	Dott. Ranieri Antonio	» 77,99
162.	Dott. Vanoli Ernesto	» 77,89
163.	Dott. Monastero Gaetano	» 77,87
164.	Dott. Pugni Mario	» 77,82
165.	Dott. Pellegatta G. Ercole	» 77,54
166.	Dott. Rigoli Giuseppe	» 77,50
167.	Dott. Di Prospero Luigi	» 77,34
168.	Dott. Pinzanti Luciano	» 77,13
169.	Dott. Zuanetti Giovanni	» 76,85
170.	Dott. Terranova Pietro	» 76,49
171.	Dott. Massenti Enea	» 76,40
172.	Dott. Bernardi Filippo	» 76,16
173.	Dott. Joppoli Domenico	» 75,99
174.	Dott. Lischetti Gino	» 75,95
175.	Dott. Serrati Bruno	» 75,81
176.	Dott. Boldoni Angelo	» 75,80
177.	Dott. Sgrò Adolfo	» 75,44
178.	Dott. Faggioni Giuseppe	» 75,22
179.	Dott. Borgna Francesco	» 75,10
180.	Dott. Tognella Francesco	» 75,10
181.	Dott. Jannucci Nino	» 74,47
182.	Dott. Chiodelli Giacomo	» 74,39
183.	Dott. Grossi Clemente	» 74,25
184.	Dott. Giudice Mario	» 73,98
185.	Dott. Mars Giorgio	» 73,35
186.	Dott. Oldrini Alfredo	» 73,27
187.	Dott. Farfaletti Casali Federico	» 73,25
188.	Dott. Garavaglia Giuseppe	» 73,23
189.	Dott. Girotti Camillo	» 73,21
190.	Dott. Ortelli Umano	» 73,19
191.	Dott. Cappelletti Franco	» 73,11
192.	Dott. Bellazzi Serafino	» 73 —
193.	Dott. Fontana Alfredo	» 72,23
194.	Dott. Montanari Emilio	» 72,18
195.	Dott. Bergamaschini Ernesto	» 71,93
196.	Dott. Petracca Antonino	» 71,89
197.	Dott. Bernasconi Angelo	» 71,70
198.	Dott. Barabani Bruno	» 70,79
199.	Dott. Papazzoni De Manfredi Manfredo	» 70,75
200.	Dott. Marino Giovanni	» 70,68
201.	Dott. Savi Carmelito	» 70,67
202.	Dott. Soncelli Vittorio	» 70,27
203.	Dott. Navarria Antonio	» 70,20
204.	Dott. Chiartelli Antonio	punti 70,17
205.	Dott. Giuliano Pietro	» 69,93
206.	Dott. Fantuzzi Eros	» 69,92
207.	Dott. Santorelli G. Carlo	» 69,84
208.	Dott. Salerno Giovanni	» 69,58
209.	Dott. Turconi Giacomo	» 68,85
210.	Dott. De Chiara Luigi	» 68,76
211.	Dott. Brumana Mario	» 68,67
212.	Dott. Pisani Lorenzo	» 68,51
213.	Dott. Profeta Pietro	» 68,37
214.	Dott. Bianchi Renato	» 68,30
215.	Dott. De Maria Fernando	» 68,28
216.	Dott. Romano Pio	» 67,83
217.	Dott. Zanoni Luigi	» 67,70
218.	Dott. Santoro Francesco	» 67,22
219.	Dott. Paganelli Nerio	» 67,18
220.	Dott. Ripoli Renzo	» 66,81
221.	Dott. Franceschetti Anselmo	» 66,69
222.	Dott. Brambilla Siro	» 66,57
223.	Dott. Ricca Edi	» 66,52
224.	Dott. Vanetti Guido	» 66,27
225.	Dott. Tognella Ezio	» 66,09
226.	Dott. Fortina Piero	» 66 —
227.	Dott. Bertotti Emilio	» 65,90
228.	Dott. Vanzulli Mario	» 65,87
229.	Dott. Corsi Corso	» 65,59
230.	Dott. Bernasconi Emilio	» 65,38
231.	Dott. Pozzi Aldo	» 65,12
232.	Dott. Occhipinti Raffaele	» 64,95
233.	Dott. Borneo Giovanni	» 64,83
234.	Dott. Montali Italo	» 64,46
235.	Dott. Longato Giuseppe	» 64,43
236.	Dott. Terragno Gaetano	» 64,07
237.	Dott. Lenzi Pietro	» 63,98
238.	Dott. Arioli Mario	» 63,83
239.	Dott. Marinoni Carlo	» 63,52
240.	Dott. Urso Rosario	» 63,52
241.	Dott. Apicella Giovanni	» 62,42
242.	Dott. Putzu Gino	» 62,33
243.	Dott. Romanini Attilio	» 62,15
244.	Dott. Paolucci Guerriero	» 62,10
245.	Dott. Colombo Giuseppe	» 61,60
246.	Dott. Milani Aldo	» 61,60
247.	Dott. Grasso Guido	» 61,31
248.	Dott. Schena Flaminio	» 61,17
249.	Dott. Pesenti Angelo	» 60,87
250.	Dott. Sacchi Fernando	» 60,60
251.	Dott. Mentesana Andrea	» 60,50
252.	Dott. Villa Rodolfo	» 60,50
253.	Dott. Belloni Alessandro	» 60,34
254.	Dott. Castiglione Dino	» 60,19
255.	Dott. Di Pietro Sergio	» 60,12
256.	Dott. Maragnini Giuseppe	» 59,15
257.	Dott. Bianchi Cervini Mario	» 58,97
258.	Dott. Gattuso Francesco	» 58,94
259.	Dott. Cocchini Claudio	» 58,62
260.	Dott. Zuccoli Filippo	» 58,28
261.	Dott. Pontoriero Armando	» 57,25
262.	Dott. Bonetti Italo	» 57,07
263.	Dott. Negro Giacomo	» 56 —
264.	Dott. Irace Giosuè	» 55,06
265.	Dott. Ceriani Antonio	» 53,27

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 23 giugno 1949

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso in data 27 giugno 1947, n. 15032 San., per trentatre posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Visto il successivo decreto n. 29132-29133 San., in data 13 ottore 1947, col quale fu prorogato al 31 gennaio 1948 il termine utile per la presentazione delle domande;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1949, n. 16799 San., col quale dal bando di concorso è stata eliminata la condotta medica di Cassano Magnago, riducendosi così a trentadue i posti messi in concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con i decreti dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica in data 28 gennaio 1948, 3 dicembre 1948 e 3 marzo 1949, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo di questa Prefettura;

Visto il proprio decreto in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso suindicato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Dott. Morisi Giuseppe, Saronno
2. Dott. Arcieri Giovanni, Busto Arsizio (1ª condotta)
3. Dott. Schivi Temistocle, Gallarate (1ª condotta)
4. Dott. Bergonzo Carlo, Gallarate (3ª condotta)
5. Dott. Nannei Alberto, Castellanza
6. Dott. Sonzini Luigi, Carnago
7. Dott. Zanella Emilio, Albizzate - Solbiate Arno
8. Dott. Massara Giulio, Busto Arsizio (2ª condotta)
9. Dott. Jean Silvio, Cardano al Campo
10. Dott. Zocchi Angelo, Azzate-Crosio-Daverio-Galliate
11. Dott. Vanzulli Pietro, Tradate (1ª condotta)
12. Dott. Vanoni Carlo, Tradate (2ª condotta)
13. Dott. Di Massa Guerino, Angera
14. Dott. Chianese Raffaele, Cuvio - Castello Cabiaglio - Orino Azzio
15. Dott. Pari Bruno, Varese (3ª condotta - Induno Olona)
16. Dott. Possaghi Ubaldo, Cislago
17. Dott. Donati Costantino, Lonate Pozzolo
18. Dott. Gallotti Canzio, Cavaria con Premezzo - Oggiona - Jerago
19. Dott. Locatelli Enrico, Cocquio Trevisago - Gemonio
20. Dott. Gilardi Luigi, Lavena P. Tresa - Brusimpiano - Cremenaga
21. Dott. Nobile Vincenzo, Gorla Maggiore
22. Dott. Vitalone Vito, Cantello
23. Dott. Bresciani Oliviero, Brebbia - Monvalle - Malgesso
24. Dott. Moalli Olimpio, Besnate
25. Dott. Parolari Mario, Mornago
26. Dott. Vanzulli Carlo, Taino
27. Dott. Pedrazzoli Giorgio, Lonate Ceppino
28. Dott. Ciavi Vittorio, Maccagno - Pino L. M. - Tronzano L. M.
29. Dott. Daolio Mario, Sumirago
30. Dott. Bay Rossi Angelo, Dumenza - Agra - Curiglia con Monteviasco
31. Dott. Simone Nicola, Montegrino Valtrav. - Brissago Valtrav.
32. Dott. Morabito Stefano, Veddasca

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 23 giugno 1949

Il prefetto: VINCENTI

(2868)

Esito del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti propri decreti in data 18 giugno 1949, con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1947 e sono state dichiarate le candidate vincitrici ai posti vacanti;

Viste le lettere, con le quali le signore Penco Pasero Ersilia (2ª classificata) e Restelli Maria (3ª classificata) hanno dichiarato di rinunciare alle condotte cui sono state rispettivamente assegnate in ordine di merito e di preferenze di Saronno (Uboldo) e di Cislago;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto di assegnazione delle sedi, chiamando a sostituire le rinunciatarie con altre candidate;

Viste le domande delle concorrenti e le preferenze da ciascuna indicate;

Visti gli articoli 69 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica a fianco di ciascuna indicata in parziale modifica del decreto 18 giugno 1949:

a) la signora Monza Maria di Giovanni (5ª classificata), è assegnata alla condotta di Saronno (Uboldo);

b) la signora Fru Enea Carolina fu Francesco (6ª classificata), è assegnata alla condotta di Casorate Sempione;

c) la signora Pigozzi Maria di Abbondanzio (7ª classificata), è assegnata alla condotta di Cislago;

d) rimangono ferme le assegnazioni della signora Colombo Augusta di Stefano (1ª classificata) alla condotta di Sumirago e della signora Pomini Maria fu Attilio (4ª classificata) alla condotta di Bisuschio.

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali e nel bollettino amministrativo della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 14 luglio 1949

Il prefetto: VINCENTI

(3010)

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico aiuto dell'Ufficio di igiene del comune di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1948, n. 4565 San., col quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico scolastico aiuto dell'Ufficio d'igiene del comune di Varese;

Visti i verbali in data 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 24 e 25 giugno 1949 della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con i decreti commissariali n. 20486/2-12304 del 28 settembre 1948 e n. 20486/2/12965 del 3 dicembre 1948, debitamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed all'albo della Prefettura;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso descritto nelle premesse, formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Dott. Brugnoni Carlo . . . . . . punti 69,22 su 150
2. Dott. Mattarini Costanzo . . . . . » 68,85 »

Varese, addì 5 luglio 1949

Il prefetto: VINCENTI

(3011)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.